



COMUNE DI RIESE PIO X
(PROVINCIA DI TREVISO)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 26 DEL 18/09/2018
ESECUTIVO IL 06 OTTOBRE 2018

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

INDICE

Art. 1 – Principi ispiratori

Art. 2 – Consulta delle Associazioni

Art. 3 – Finalità ed attività

Art. 4 – Criteri e modalità di adesione alla Consulta

Art. 5 – Organi della Consulta

Art. 6 – Funzionamento dell'Assemblea

Art. 7 – Competenze dell'Assemblea

Art. 8 – Consiglio Esecutivo

Art. 9 – Perdita della carica di componente dell'Assemblea

Art. 10 – Perdita della carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Componente
del Consiglio Esecutivo

Art. 11 - Contributi

Art. 12 – Prestazioni dei Soci

Art. 13 – Disposizioni finali

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI RIESE PIO X

art. 1

PRINCIPI ISPIRATORI

1. Il Comune di Riese Pio X, coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce nel Volontariato, per la sua presenza e radicamento sul territorio, una risorsa insostituibile, un interlocutore privilegiato capace di interpretare i bisogni dei cittadini ed efficacemente interagire con l'Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo delle attività culturali e sportive, e di valorizzazione del territorio in tutte le sue forme.

2. Il Comune di Riese Pio X nell'ambito delle proprie funzioni che prevedono la valorizzazione delle libere forme associative, individua nella Consulta delle Associazioni lo strumento idoneo per il coordinamento e la definizione di strategie partecipate, finalizzate a realizzare, con i cittadini e le istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di obiettivi condivisi.

art. 2

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

1. E' istituita la Consulta delle Associazioni impegnate in attività nei seguenti settori:

- settore sociale: associazioni di solidarietà sociale, socio-sanitaria, volontariato;

- settore sportivo: associazioni sportive
- settore culturale : associazioni culturali, scientifiche, educative, di promozione ambientale, associazioni per la promozione e l'organizzazione di feste paesane, associazioni d'arma.

2. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è condizione necessaria per partecipare alla Consulta.

art. 3

FINALITA' E ATTIVITA'

- La Consulta è sede di libero confronto e di scambio di idee, di programmazione di attività, di esperienze e dotazioni tecniche delle Associazioni del territorio.
- La Consulta è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale l'Amministrazione Comunale valorizza e promuove la partecipazione di libere organizzazioni impegnate in attività destinate a tutte le fasce d'età, nei seguenti settori:

- Sociale
- Sport
- Cultura

3. La Consulta formula proposte, esamina ed esprime pareri su programmi e progetti dell'Amministrazione o delle istituzioni, nell'ambito dell'associazionismo. Sulle eventuali osservazioni presentate dalla Consulta, l'Organo comunale competente può, comunque, pronunciarsi entro e non oltre 45 giorni dalla presentazione delle specifiche richieste e/o proposte;

4. La Consulta raccoglie indicazioni sulle progettualità in atto, propone e collabora alla realizzazione di iniziative intese a favorire l'integrazione e il raccordo tra le associazioni locali, la scuola, la biblioteca e gli altri organismi consultivi, e tra queste e l'Amministrazione Comunale, a diffondere l'informazione, a promuovere lo sviluppo di attività e manifestazioni congiunte nell'ambito di progetti condivisi.

5. La Consulta può coordinare e promuovere la raccolta di sponsorizzazioni ed il supporto privato a sostegno unicamente delle progettualità unitarie promosse dalle Associazioni.

6. La Consulta, sulla base del principio di sussidiarietà, si focalizza sul coordinamento di quanto in essere nonché sulla valorizzazione di progetti sinergici, al fine di attivare un'area di potenzialità sovra-associativa che valorizzi il capitale sociale presente nel territorio comunale. Si pone inoltre l'obiettivo di redigere e aggiornare un calendario condiviso, al fine di coordinare le attività delle Associazioni ed evitare, per quanto possibile, la sovrapposizione di eventi e manifestazioni.

7. La Consulta sostiene, nelle varie forme, le attività di informazione e di divulgazione dei programmi.

8. La Consulta si propone di perseguire progetti che rispondano a criteri di valorizzazione e apertura nei confronti dell'area vasta rappresentata dai comuni della Marca Occidentale e limitrofi.

9. Favorisce e supporta, ove necessario, la formazione e lo sviluppo di nuove strutture associative e di quelle già in essere mediante idonei supporti tecnico – gestionali, opportunamente attivati allo scopo.

.

art. 4

CRITERI E MODALITA' DI ADESIONE ALLA CONSULTA

1. Nel rispetto dei principi di democraticità e rappresentatività sono membri della Consulta tutte le associazioni o altre organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo comunale delle Associazioni e operanti nel territorio del Comune di Riese Pio X, che svolgano iniziative o attività nei settori di cui all'art. 2.

2. L'istituzione iniziale della Consulta è preceduta da idonee forme di promozione verso tutte le medesime organizzazioni finalizzata alla partecipazione del primo incontro illustrativo dell'iniziativa, per consentire una forma esplicita di adesione alla Consulta medesima.
3. Ogni Associazione iscritta alla Consulta delle Associazioni è tenuta a presentare entro il 30 aprile di ogni anno una relazione e un rendiconto, a firma del Presidente e/o Legale rappresentante, sulle attività svolte nell'anno precedente con il relativo bilancio approvato nonché la programmazione dell'anno in corso con relativo budget. Dovrà inoltre presentare entro il 31 gennaio di ogni anno il calendario dettagliato degli eventi e delle manifestazioni annuali previste.
4. La partecipazione alla Consulta è titolo prioritario, rispetto alla semplice iscrizione all'Albo:
 - a. per accedere a contributi e/o vantaggi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative programmate;
 - b. per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali;
 - c. per l'inserimento, in appositi spazi, nel sito e nei profili di social network del Comune di notizie riguardanti l'associazione, e precisamente:
 - *scheda informativa*
 - *calendario annuale delle manifestazioni*
 - *singole iniziative di interesse generale*
 - d. per stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale;
 - e. per la presentazione di progetti e la richiesta di un contributo per la loro realizzazione.
5. Il riconoscimento dei vantaggi previsti dal presente comma è comunque subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche del Comune, nonché all'approvazione della Giunta Comunale.

art. 5

ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Consiglio Esecutivo e le commissioni. Sono cariche della Consulta: il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
2. Il Presidente è il Sindaco o un suo delegato.
3. Il Vicepresidente è l'assessore con delega alle Associazioni. Nel caso essa sia ad appannaggio del Sindaco o che la delega non sia stata assegnata, il Sindaco lo nomina tra i membri del Consiglio Esecutivo.
4. Il segretario è nominato all'interno del consiglio esecutivo dal Presidente. Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle sedute dell'Assemblea della Consulta e dell'Esecutivo e di assistere i predetti organismi nelle attività derivanti dalle attribuzioni affidate ad essi. Il Segretario può avvalersi della collaborazione attiva di un dipendente comunale incaricato dal Responsabile del Settore competente previa verifica della disponibilità di risorse.
5. Il Consiglio Esecutivo rimane in carica per la durata del mandato del Sindaco. Al fine di consentire il normale funzionamento della Consulta, i membri eletti del Consiglio Esecutivo restano in carica fino ad elezione dei nuovi membri, comunque non oltre i 6 mesi dall'elezione del nuovo Sindaco.
6. Il Presidente e il Consiglio Esecutivo uscenti provvederanno al passaggio di consegne ai nuovi organi.
7. Il Presidente è tenuto a pubblicare l'elenco dei membri dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo sul sito Internet Comunale, aggiornando entro 30 giorni tali dati, ad ogni variazione degli stessi.
8. L'Assemblea è costituita dal legale rappresentante o suo delegato (con delega inviata per iscritto), di ogni singola Associazione od organismo facente parte della Consulta delle Associazioni.
9. Le Commissioni di settore sono tre e rappresentano le tre partizioni per settore dell'Assemblea. Possono liberamente riunirsi su coordinamento del loro rappresentante che avrà la funzione di riportare al Consiglio Direttivo le istanze di settore.

art. 6

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente almeno due volte all'anno ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

2. I rappresentanti delle Associazioni nomineranno con voto segreto i tre componenti del Consiglio Esecutivo, votando solo il consigliere relativo al proprio settore di appartenenza (culturale, sociale o sportivo), secondo la suddivisione compilata dall'Amministrazione comunale. Nel caso di parità di preferenze, si procederà al ballottaggio tra i candidati, con votazione all'interno del settore di appartenenza. Qualora il risultato sia ancora di parità, sarà eletto il candidato più giovane per età.

3. Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è da ritenersi riconvocata in seconda convocazione; in tale seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti arrotondato per eccesso.

4. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. Gli astenuti e le schede bianche non vengono considerati ai fini del computo della maggioranza dei voti. Tali votazioni devono essere effettuate per alzata di mano. Se riguardano persone, le decisioni saranno assunte con voto segreto.

art. 7

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

- Compete all'Assemblea:
 - eleggere tre componenti del Consiglio Esecutivo per i settori di cui all'articolo 6;
 - determinare gli indirizzi operativi del Consiglio Esecutivo e controllarne l'attività;
 - proporre modifiche ed integrazioni del presente Regolamento all'Amministrazione Comunale.

art. 8

CONSIGLIO ESECUTIVO

1. Il Consiglio esecutivo è organo decisionale della consulta.

2. Il Consiglio Esecutivo si compone di dieci membri: il Presidente (Sindaco o suo delegato), 7 Consiglieri nominati e 2 Consiglieri di diritto.

3. Tre membri del Consiglio Esecutivo sono nominati dal Consiglio Comunale tra i Consiglieri di maggioranza (compreso l'eventuale Assessore con delega alle Associazioni), uno tra i Consiglieri di minoranza. Gli altri tre componenti sono nominati dall'assemblea delle Associazioni. Sono inoltre componenti di diritto anche il Presidente della Pro Loco ed un rappresentante della Collaborazione Pastorale (quest'ultimo senza diritto di voto) nominato dalla Collaborazione stessa.

4. Le sedute del Consiglio Esecutivo sono valide con la presenza di almeno cinque componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ai lavori del Consiglio esecutivo possono partecipare senza diritto di voto gli Assessori competenti per materia, e su invito anche i membri delle Associazioni.

5. Compete al Consiglio Esecutivo:

- coordinare, su proposta delle Associazioni aderenti, un calendario delle iniziative da svolgersi sul territorio comunale da proporre all'Amministrazione;
- costituire gruppi di lavoro per la realizzazione di iniziative d'interesse di tutta la Comunità;
- collaborare con l'Amministrazione Comunale nell'interesse della collettività nel quadro della valorizzazione e affermazione dell'attività dell'associazionismo e del volontariato;
- esprimere alla Giunta comunale pareri su programmi ed iniziative sovra-associative che interessano i settori di cui al precedente art. 3;

art. 9

PERDITA DELLA CARICA DI COMPONENTE DELL'ASSEMBLEA

1. La carica di componente dell'Assemblea si perde per:

- a) dimissioni;
- b) scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Consulta;
- c) tre assenze consecutive alle sedute dell'assemblea senza giustificato motivo;
- d) venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati.

2. Nei casi di cui alle precedenti lettere a), c) e d) le organizzazioni rappresentate dai componenti che hanno perso detta carica sono tenute a nominare un nuovo delegato e in mancanza di tale nomina non possono partecipare alle assemblee.

art. 10

PERDITA DELLA CARICA DI PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO E COMPONENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO

1. Il Presidente perde detta carica per:

- a) dimissioni;
- b) fine del mandato.

Il Vicepresidente, il Segretario ed i restanti membri del Consiglio Esecutivo perdono dette cariche per:

- a) dimissioni;
- b) fine del mandato;
- c) scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Consulta;
- d) tre assenze consecutive alle sedute del Consiglio senza giustificato motivo;
- e) venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati.

2. Nei casi di cui al precedente comma 1, si procede alle conseguenti sostituzioni nel rispetto dei criteri individuati.

art. 11

CONTRIBUTI

1. La Consulta delle Associazioni adotta pareri consultivi per l'applicazione di una nuova "filosofia" nella gestione delle risorse pubbliche: le contenute risorse disponibili impegnano il Direttivo a valorizzare progetti collaborativi ed elaborati tra le Associazioni, e che intendano fare rete per condividere conoscenze e competenze, sviluppare maggiore potenzialità innovativa, e razionalizzare i costi di gestione. Il continuo confronto e scambio di esperienze tra i soggetti che operano in ambiti molto eterogenei, permette la conoscenza approfondita e trasversale delle varie problematiche. Ciò consente l'elaborazione di progetti unitari e servizi più incisivi capaci di interessare più organizzazioni aderenti. Il tutto nel rispetto dell'autonomia di ogni singola organizzazione.

2. La Consulta può farsi diretta promotrice, per il tramite del comitato esecutivo, della gestione di progettualità complesse autorizzate dall'assemblea e approvate dall'amministrazione. In questo caso la consulta avrà a disposizione un budget predeterminato che provvederà a ripartire tra gli associazioni coinvolte. Dell'attività svolta dovrà presentare all'assemblea idonea rendicontazione.

art. 12

PRESTAZIONE DEI SOCI

- La partecipazione di tutti i componenti alle cariche della Consulta sono gratuite e onorifiche.
- Per ogni necessità amministrativa ed organizzativa, la Consulta farà riferimento alla prima area-ufficio Cultura del Comune di Riese Pio X.

ART. 13
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di adozione.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio a quanto stabilito dalle vigenti norme di legge statali e regionali, nonché dai vigenti regolamenti comunali.